



COMUNE DI BAULADU
Provincia di Oristano

Via A. Gramsci n°7 – 09070 BAULADU

TEL. 0783-51677/8 C.F. – P.IVA 00072000953 FAX 0783-51592

E-mail - ass.sociale@comune.bauladu.or.it

Allegato alla Determinazione n° 144 del 15.10.2021

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REIS – REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. 18/2016 ” – ANNUALITA’ 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021, che approva in via definitiva le linee guida REIS per il triennio 2021-2023, e della propria Determinazione n. 144 del 15.10.2021

RENDE NOTO

che, a far data dal 18/10/2021 ottobre 2021 e sino al 17/11/2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per l’accesso alla misura Reis secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

IL BENEFICIO REIS VERRÀ RICONOSCIUTO PER 6 MESI, PREVIA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA E RIVALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO.

Posso presentare domanda entro e non oltre il termine del 17 novembre 2021 i nuclei familiari che sono in possesso dei sotto elencati requisiti:

Art 1) REQUISITI GENERALI:

a) Cittadinanza

- Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
- Cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- Cittadino di paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente, o familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea;
- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

b) Residenza

- Essere residenti nel Comune di Bauladu;

Art.2) REQUISITI SPECIFICI:

- a) nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno sessanta mesi nel territorio della Regione.

N.B.: per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

- b) un indicatore della situazione economica equivalente ISEE, in corso di validità alla data di scadenza del presente Bando, di valore uguale o inferiore ad € 12.000,00.
- c) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- d) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza;
- e) solo per gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del successivo art. 2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	7.883,64
2 componenti	13.139,40
3 componenti	17.475,36
4 componenti	21.417,24
5 componenti	24.964,80
6 componenti	28.381,08
7 e piu' componenti	31.534,56

N.B.: al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR (solo 4° priorità).

- f) nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- g) nessun componente il nucleo familiare deve possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Art. 3. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (RdC) e Reis:

La misura regionale Reis è incompatibile con quelle nazionali del Reddito di cittadinanza (RdC) e del reddito di emergenza. Pertanto:

1. il soggetto che percepisce il Rdc o il REM non può accedere al Reis;
2. l'istanza per il Reis è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. il richiedente, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non deve aver presentato la domanda per l'accesso al RDC;
 - b. il richiedente è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

Art.4 Priorità di erogazione e scala degli importi Reis

Il REIS è erogato per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa copertura finanziaria e riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del Reis si introduce una scala di priorità legata al valore Isee del nucleo familiare e una scala di sub priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Priorità 1:

Nuclei familiari i con ISEE fino a 3.000 euro:

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275,00
2	€ 2.100	€ 350,00
3	€ 2.550	€ 425,00
4 e superiori	€ 2.730	€ 455,00

Priorità 2:

Nuclei familiari con ISEE da euro 3.000,01 fino a 6.000 euro

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225,00
2	€ 1.800	€ 300,00
3	€ 2.250	€ 375,00
4 e superiori	€ 2.430	€ 405,00

Priorità 3:

Nuclei familiari con ISEE da euro 6.000,01 a 9.360,00 euro

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140,00
2	€ 1.290	€ 215,00
3	€ 1.740	€ 290,00
4 e superiori	€ 1.820	€ 320,00

Priorità 4:

Nuclei familiari con ISEE da euro 9.360,01 a 12.000,00 euro

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90,00
2	€ 990	€ 165,00
3	€ 1.440	€ 240,00
4 e superiori	€ 1.620	€ 270,00

-Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse saranno erogate in base alle seguenti sub priorità:

- 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3) famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

A parità di condizioni, all'interno di ciascuna sotto-priorità, sarà data precedenza al nucleo con ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, all'istanza con numero di protocollo inferiore

5. Deroghe

a.) L'ammissione alla misura Reis può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

b.) Solo nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto a) è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Qui di seguito si riporta la tabella con gli importi mensili massimi del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	Limite di accesso per l'integrazione REIS
1 o più componenti adulti	€ 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto a)
Nuclei con un minore	€ 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto b)
Nuclei con due minori	€ 300	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto b)
Nuclei con tre minori	€ 400	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto b)
Nuclei con quattro minori	€ 455	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto b)

Nel caso di accesso con **deroghe di cui all'art.5 della presente il valore dei sussidi da erogarsi** (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) **deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali** definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.

Art. 6. Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'adesione ad un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio economico.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Sono escluse ulteriori erogazioni monetarie al sussidio Reis se non ad eccezione del “premio scuola”.

Per garantire l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, sono previste le seguenti opzioni per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri Enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione nelle equipe multidisciplinari del Centro per l'Impiego.

In tali fattispecie, i comuni di residenza provvederanno a compilare l'analisi preliminare prevista. È ammesso il coinvolgimento di organizzazioni no profit ove specifiche esigenze lo rendano necessario e con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

7. Eccezioni beneficiari non vincolati a politiche attive di inclusione

I nuclei familiari sotto individuati non sono vincolati a partecipare ad un progetto personalizzato d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R.n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997. Sarà cura del Servizio sociale professionale, anche in raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro eventuale coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva;
- nuclei familiari con particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica.

Art. 8. Progetti sperimentali. Famiglie con minori

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori.

Si distinguono di seguito due possibili interventi:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.
- b) Percorsi di Sostegno alla Genitorialità a favore di famiglie in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita, qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambe gli interventi potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Art. 8 Servizi a favore della collettività

Nell'ipotesi in cui il Servizio Sociale Professionale attivi nei confronti del beneficiario Reis un progetto a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza dovranno essere stipulati specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del Reis nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art.9 I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Specifiche premialità per figli alle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), potranno essere riconosciuti all'interno del progetto di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli (presenti all'interno del nucleo familiare del beneficiario), come previsto dall'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016. Il premio monetario riconosciuto è quantificato in € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	ottimo
Scuola secondaria di I° grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

Art. 10. Sospensione e Revoca del contributo economico

E' prevista la sospensione dell'erogazione del beneficio economico Reis nei seguenti casi:

- mancata partecipazione a percorsi di politiche attive del lavoro;
- rifiuto di più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali;
- non si adempia al dovere di istruzione-formazione nei confronti dei minori presenti nel nucleo familiare.

Non si procederà alla sospensione nell'ipotesi di gravi e comprovati motivi.

SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- b) omettano di comunicare l'ammissione al Reddito di cittadinanza;
- c) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il servizio sociale professionale o l'Equipe Multidisciplinare;
- d) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- e) facciano un uso distorto del contributo economico;
- f) il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

N.B.: fatte salve le deroghe di cui all'art. 1 qualora un cittadino beneficiario del Reis diventi beneficiario del RdC è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo Reis.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (Reis e Rdc) i sussidi Reis dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità da loro individuate.

11. Modalità di utilizzo del sussidio economico

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda Reis.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per i beneficiari rientranti nelle deroghe previste all'interno dell'art. 1 del presente bando non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di € 3.000,00 destinata ai progetti di inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di inclusione attiva è, infatti, quello definito in relazione al RdC.

12. Pubblicità

Il presente Avviso e il Modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio e nella home page del sito istituzionale del Comune di Bauladu.

13. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679).

14. Modalità di accesso.

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza attraverso il modulo di domanda allegato al seguente bando entro e non oltre il giorno **17 NOVEMBRE 2021**, e devono essere presentate: •

Via PEC: comune.bauladu@anutel.it ; personalmente in formato cartaceo all'Ufficio protocollo del Comune di Bauladu . Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- Copia carta d'identità del richiedente
- ISEE in corso di validità del nucleo familiare
- Eventuali verbali di invalidità o certificazione 104

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria R. Lai . Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure telefonare al n° 0783 51677int.6 oppure inviare una email a ass.sociale@comune.bauladu.or.it ;

NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla Legge Regionale n. 18/2016, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

Bauladu 18.10.2021

Il Responsabile del Procedimento
Maria R. Lai

La Responsabile del Servizio
Sebastiano Meli